

C.N.D.C.E.C.
REGISTRO UFFICIALE
0005766 - 02/04/2015
USCITA
Allegati: 0

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Il Presidente

GL/COO:cb

Roma, 31 marzo 2015 Informativa n. 23/15

AI SIGNORI PRESIDENTI DEI CONSIGLI DEGLI ORDINI DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI

Cow Trendente,

il Decreto 24 settembre 2014, n. 202 (*Regolamento recante i requisiti di iscrizione nel registro degli organismi di composizione della crisi da sovraindebitamento, ai sensi dell'art. 15 della legge 27 gennaio 2012 n. 3, come modificata dal decreto – legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221)* disciplina l'istituzione presso il Ministero della Giustizia del Registro degli organismi per la gestione della crisi da sovraindebitamento di cui alla Legge n. 3 del 27 gennaio 2012 (*Disposizioni in materia di usura e di estorsione, nonché di composizione delle crisi da sovraindebitamento*) e disciplina altresì i requisiti e le modalità fissati per l'iscrizione nel medesimo Registro.

L'art. 4 del Decreto n. 202/2014, dedicato all'individuazione dei requisiti per l'iscrizione nel Registro, prevede che gli Ordini professionali degli Avvocati, dei Notai e dei Dottori Commercialisti e degli Esperti contabili, siano iscritti di diritto, previa presentazione della domanda, ed anche in associazione tra di loro nel Registro e, più precisamente nella sezione A dello stesso (art. 4, comma 2).

La stessa norma, per quanto di nostro interesse, prevede in capo al responsabile della tenuta del registro, controlli diretti a:

- verificare in capo agli organismi e ai fini dell'iscrizione nella summenzionata sez. A: la presenza di un Referente dell'organismo cui sia garantito un adeguato grado di indipendenza; il rilascio di polizza assicurativa con massimale non inferiore ad un milione di euro per la copertura da eventuali illeciti civili derivanti dall'esercizio della funzione; la conformità del regolamento dell'organismo alle disposizioni del Decreto n. 202;
- verificare i requisiti di qualificazione professionale dei gestori della crisi iscritti negli elenchi da cui il registro è composto e dunque, per quanto è di nostro interesse, nell'elenco dei Gestori della crisi allegato alla sezione A del registro.

Occorre precisare che il Gestore della crisi è, per espressa previsione regolamentare, la persona fisica che, individualmente o collegialmente, svolge la prestazione inerente alla gestione dei procedimenti di composizione della crisi da sovraindebitamento e di liquidazione del patrimonio del debitore (art. 2 Decreto n. 202/2014).

Tale Gestore, come sopra accennato, deve essere in possesso di precipui requisiti di qualificazione professionale oggetto della verifica del responsabile (art. 4, comma 5, Decreto n. 202/2014).

A tal riguardo e nello specifico, l'art. 4, comma 5, del Decreto n. 202/2014, prevede che il Gestore della crisi debba essere in possesso della laurea magistrale, o di un titolo di studio equipollente, in materie giuridiche od economiche.

Ciò posto, il criterio da ultimo enunciato e fissato nel Decreto n. 202/2014 appare del tutto irragionevole anche in considerazione della non trascurabile circostanza che l'art. 15, comma 9, della Legge n. 3 /2012 come modificata dal Decreto legge n. 179/2012, esplicita che i compiti e le funzioni attribuiti agli organismi di composizione possono essere svolti da un professionista, o da una società tra professionisti in possesso dei requisiti di cui all'art. 28 della Legge fallimentare, senza altro aggiungere con riferimento al percorso formativo e accademico.

L'irragionevolezza e il difetto di motivazione della scelta effettuata nel Decreto n. 202/2014, pertanto si palesano sia alla luce dell'interpretazione del summenzionato art. 28 della Legge fallimentare, sia in base alle previsioni della Legge n. 3/2012, istitutiva degli organismi di composizione della crisi, sia, infine, in considerazione delle disposizioni contenute nel Decreto legislativo n. 139/2005, recante l'Ordinamento professionale dei Dottori commercialisti e degli Esperti contabili.

E' mia cura, pertanto, informarTi, che questo Consiglio Nazionale ha deliberato di adire l'autorità giudiziaria al fine dell'annullamento del Decreto n. 202/2014 nella parte in cui prevede un generalizzato obbligo del possesso di laurea specialistica quale requisito per lo svolgimento delle funzioni demandate al Gestore della crisi, senza prevedere *expressis verbis*, una deroga per quanti, Ragionieri, risultino già iscritti nella sezione A del nostro Albo.

Il ricorso presentato nei giorni scorsi al Tar Lazio, si fonda essenzialmente sulle seguenti censure di diritto:

- Violazione degli artt. 1, 34 e 61 del Decreto legislativo n. 139/2005, recante il nostro Ordinamento professionale, quale diretta conseguenza dell'esclusione dei Ragionieri commercialisti dall'elenco dei Gestori della crisi di cui all'art. 2 del Decreto n. 202/2014;
- Violazione degli artt. 70 e 97 della Costituzione e dell'art. 17, comma terzo, della Legge n. 400/1988 per effetto della previsione nel citato Decreto n. 202/2014 di un requisito "soggettivo" di professionalità non previsto nella legge istitutiva degli organismi di composizione della crisi, vale a dire nella Legge n. 3 del 27 gennaio 2012;
- Eccesso di potere per manifesta illogicità e palese irragionevolezza delle previsione di Regolamento laddove si esclude i Ragionieri commercialisti dall'elenco dei Gestori come sopra individuato, stante l'inconfutabile equiparazione normativa, quanto a funzioni e a competenze professionali, tra i Ragionieri commercialisti e gli altri iscritti nella sezione A dell'Albo.

L'occasione mi è gradita per porgerT i miei più cordiali saluti.

Gerardo Longobardi